

Esterometro via Sdi rinviato a luglio 2022

L'art. 5 comma 14-ter del Dl 146/2021, il cui Ddl. di conversione è stato approvato dalla Camera, differisce dal 1° gennaio al **1° luglio 2022** l'efficacia delle modifiche al c.d. "esterometro", che prevedono l'invio dei dati via Sistema di Interscambio (SdI), con il formato della fattura elettronica. Con il rinvio della nuova disciplina, la comunicazione delle operazioni con soggetti non stabiliti sarà effettuata, ancora per tutto il primo semestre 2022, secondo le **attuali modalità e termini**.

Ciò significa, tra l'altro, che dovranno essere trasmessi i dati, su base massiva, trimestralmente:

- entro il 31 gennaio 2022, per le operazioni effettuate nel quarto trimestre 2021;
- entro il 2 maggio 2022, per le operazioni effettuate nel primo trimestre 2022, essendo il 30 aprile un sabato;
- entro il 22 agosto 2022, per le operazioni effettuate nel secondo trimestre 2022, essendo il 20 agosto un sabato e operando l'ulteriore differimento di cui all'art. 37 comma 11-bis del Dl 223/2006.

La nuova disciplina riguarderà, come anticipato, le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, guardando al momento di **effettuazione** delle cessioni e prestazioni, definito, ai fini Iva, dall'art. 6 del Dpr 633/72.

Solo a partire da quella data, sarà obbligatorio l'invio dei dati delle operazioni transfrontaliere via SdI, con il formato della fattura elettronica.

Al riguardo, sono già state aggiornate le **specifiche tecniche** della e-fattura, con provv. Agenzia delle Entrate n. 293384/2021 (che ha modificato il provv. n. 89757/2018), prevedendo tra l'altro che:

- i dati relativi alle operazioni verso soggetti non stabiliti saranno trasmessi con codice destinatario "XXXXXXX";
- dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti saranno contraddistinti dai codici <TipoDocumento> TD17, TD18 o TD19.

Alla luce del rinvio della disciplina, l'Agenzia delle Entrate dovrebbe, comunque, aggiornare nuovamente il provv. n. 89757/2018 (e le relative specifiche tecniche), tenendo conto delle precedenti modalità di effettuazione del c.d. "esterometro", per le operazioni effettuate **sino al 30 giugno 2022**.

Sino a quella data, resta **facoltativa** la trasmissione via SdI dei dati delle operazioni che intercorrono con soggetti non stabiliti, essendo la fattura elettronica pienamente sostitutiva dell'obbligo comunicativo, ai sensi dell'art. 1 comma 3-*bis* del D.lgs. 127/2015.

Resta, quindi, possibile per i soggetti passivi nazionali:

- emettere fattura elettronica in formato XML, per le operazioni attive;
- emettere autofattura in formato XML, per le operazioni ricevute da soggetti stabiliti al di fuori dell'Unione europea;
- avvalersi della procedura di integrazione elettronica per le fatture ricevute da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri dell'Ue.

Si tratta di una facoltà che, per quanto imponga agli operatori termini più stringenti nell'invio dei dati, può far beneficiare di una semplificazione sul piano amministrativo.

Le novità non riguardano i soggetti non residenti, identificati ai fini Iva in Italia direttamente o mediante nomina di un rappresentante fiscale, i quali permangono **esonerati** all'adempimento.

Attualmente, stando ai chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

(circolare n. 14/2019), sono esonerati dalla comunicazione i soggetti che operano in base al regime c.d. “di **vantaggio**” e al regime **forfetario** per gli autonomi.

È da osservare, però, che alla luce della prospettata introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica anche per tali soggetti (si veda la decisione del Consiglio Ue del 13 dicembre 2021), tale esonero dovrà essere riconsiderato.

Regime sanzionatorio aggiornato dal 1° gennaio

L’art. 1 comma 1104 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha anche previsto un nuovo regime **sanzionatorio** per le violazioni connesse alla comunicazione in esame, riferito alle “operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022”.

Il Dl 146/2021, nel differire al 1° luglio 2022 le novità relative alle modalità e ai termini di invio dei dati delle operazioni di cui al c.d. “esterometro”, non ha altresì adeguato i termini per l’applicabilità del nuovo regime sanzionatorio.

Pertanto, attualmente l’art. 11 comma 2-*quater* del D.lgs. 471/97 è modificato, per le operazioni dal 1° gennaio 2022, prevedendo l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a **2 euro**, per ciascuna fattura non trasmessa correttamente o non trasmessa tempestivamente, e modificando, in particolare, il limite massimo.

Il nuovo importo massimo della sanzione è pari a **400 euro** su base mensile, riducibile alla metà (entro il nuovo limite massimo di 200 euro per ciascun mese), se la trasmissione dei dati è effettuata entro i 15 giorni successivi ai termini previsti dall’art. 1 comma 3-*bis* del D.lgs. 127/2015.

(MF/ms)